CAMERA DEI DEPUTATI N. 1637

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAUBER, BALOCCHI, FAVERIO, FLEGO, FONTAN, HÜLLWECK, RODEGHIERO

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli

Presentata il 16 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La normativa tributaria italiana che elenca oltre 200 tra tasse, imposte e tributi, dei quali l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG procurano la stragrande maggioranza del gettito (per il 1993 pari a circa 430 mila miliardi di lire), è questione politica quanto mai attuale. È urgente pensare a forme di revisione e semplificazione di questa materia per ricondurre a principi di efficienza ed equità un sistema fiscale che, nel corso del tempo, si sta rivelando farraginoso ed iniquo; è necessario un intervento soprattutto per quei settori di attività che, nella gestione della cultura e del tempo libero, si rivelano particolarmente deboli ed in sempre maggiore difficoltà a garantire l'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione italiana.

Questo è più che mai vero per quanto riguarda l'imposta sugli spettacoli, che complessivamente (considerate tutte le attività artistiche, culturali, sportive del paese, oltre i giochi e le scommesse) rende all'erario soltanto 492 miliardi di lire all'anno con un costoso e complicato sistema di accertamento e riscossione, che prevede da parte dei contribuenti una serie di adempimenti del tutto sproporzionati rispetto al risultato conseguito.

In aggiunta dobbiamo rilevare che la normativa fiscale relativa alle attività di spettacolo vede sommarsi all'IVA altre due imposte, quella prevista dal decreto di cui si propone, con la presente legge, la modifica, e quella della SIAE.

Questa realtà, presente solo in Italia, non sembra conforme alla filosofia e ai progetti dell'Unione Europea che promuove l'abolizione delle frontiere fiscali, già decisa nel 1985 e prevista per il 1996, anche attraverso l'armonizzazione delle aliquote.

L'imposta sugli spettacoli è particolarmente penalizzante per i settori del cinema, del teatro, della musica, della danza, che da tempo si trovano in profonda crisi per l'aumento incontrollato dei costi di produzione, di gestione e di organizzazione. Crisi che rischia di non poter più garantire né i livelli occupazionali, né la quantità e qualità produttiva, con comprensibile danno al patrimonio culturale e di gestione del tempo libero, a cui si deve aggiungere il danno in termini di immagine e di prestigio del nostro paese nel mondo.

Immagine che se ben tutelata potrebbe offrire ritorni anche economici ben più rilevanti della modesta portata fiscale garantita dall'imposta. Peraltro essa rappresenta un esempio classico e lampante di una funzione amministrativo-fiscale svolta con lo scopo evidente di giustificare un apparato burocratico preposto al controllo e alla riscossione, funzione offerta in concessione, ovviamente costosa, a società private.

Per tutte le ragioni sopra indicate e per offrire ai settori dello spettacolo un'occasione di sviluppo al servizio della collettività, proponiamo la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli indicata nella tariffa annessa al medesimo decreto: per le attività di cui ai numeri 1 e 4 si richiede l'abolizione totale, per i numeri 3 e 5 l'abolizione parziale dell'imposta stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è soppressa per le attività di cui ai numeri 1 e 4 della tariffa annessa al medesimo decreto.

ART. 2.

1. Al numero 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole: « spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta » sono soppresse.

ART. 3.

1. Al numero 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole « rassegne cinematografiche e riconosciute con decreto del ministro per le finanze ed altre manifestazioni similari di qualunque specie », sono soppresse.

ART. 4.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1637
Lire 500